ID FAQ	FAQ	Linea di investimento | Argomenti
1	**Qual è il target in termini di numero complessivo di beneficiari da raggiungere?** Il numero complessivo di beneficiari da raggiungere per ciascun sub-investimento da tutti gli ATS/Comuni è fissato a livello nazionale; sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
2	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.1, qual è il target da raggiungere?** L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 400 nuovi progetti per sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità di famiglie e bambini (M5C2-00-ITA-4), coinvolgendo almeno 4.000 nuove famiglie con bambini in situazione vulnerabile (M5C2-00-ITA-5)**.** Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a	1.1.1|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
3	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.1, il target da raggiungere sarà di 4 mila persone o di 4 mila nuclei familiari?** L'obiettivo è quello di raggiungere almeno 4 mila nuove famiglie con bambini in situazione vulnerabile (M5C2-00-ITA-5).	1.1.1|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
4	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.2, qual è il target da raggiungere?** L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 125 progetti per una vita autonoma e la deistituzionalizzazione per gli anziani (M5C2-00-ITA-6), coinvolgendo almeno 12.500 anziani (M5C2-00-ITA-7)**.** Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.	1.1.2|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
5	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.3, qual è il target da raggiungere?** L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 250 progetti per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata supportata e prevenire l'ospedalizzazione (M5C2-00-ITA-8), coinvolgendo almeno 2.000 persone aggiuntive (M5C2-00-ITA-9)**.** Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.	1.1.3|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
6	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.4, qual è il target da raggiungere?** L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 200 progetti per rafforzare i servizi sociali e prevenire l'esaurimento degli assistenti sociali (M5C2-00-ITA-10)**.** Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.	1.1.4|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
7	**Per quanto riguarda l'investimento 1.2, qual è il target da raggiungere?** L'obiettivo, da raggiungere entro dicembre 2022, prevede la realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali (M5C2-7). L'obiettivo, da raggiugere entro marzo 2026, prevede il coinvolgimento di almeno ulteriori 4 mila persone con disabilità come beneficiari del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ITC. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali (M5C2-8).	1.2 |Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
9	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.3.1, qual è il target da raggiungere?** L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 250 progetti (M5C2-00-ITA-16), prendendo in carico almeno ulteriori 3.400 soggetti (M5C2-00-ITA-17). Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a	1.3.1|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
10	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.3.2, qual è il target da raggiungere?** L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 250 nuovi poli costruiti per l'accoglienza dei senza tetto (M5C2-00-ITA-18), prendendo in carico almeno ulteriori 22.000 senzatetto (M5C2-00-ITA-19). Sono obiettivi PNRR su base	1.3.2|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
11	**In ordine al sub-investimento 1.3.2 Stazione di Posta, per numero di utenti si intende solo quelli che occupano un posto letto presso la struttura o anche coloro che ricevono i diversi servizi previsti dal Centro Servizi?** I beneficiari sono coloro che sono coinvolti nelle progettualità.	1.3.2|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
12	**Il numero dei beneficiari (target) può variare negli anni di realizzazione del progetto?** È possibile che il numero dei beneficiari possa variare negli anni.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)|Modifiche del progetto
13	**Nel caso di progetti che prevedono l'associazione tra diversi ATS, l'Ente capofila può trasferire le risorse sia per la spesa di gestione che d'investimento agli altri ATS associati o ai singoli comuni degli altri ATS?** Titolari delle risorse del PNRR sono gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, i singoli Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, singoli o associati compresi all'interno di ciascun ATS. In base all'art. 5 comma 3 dell'Avviso: "Il Soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento." In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse a valere sul presente Avviso saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese". Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Costi di investimento e costi di gestione|Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
14	**A seguito di approvazione e finanziamento della domanda presentata sarà possibile delegare agli Enti Gestori compresi nell'ATS le quote di finanziamento per la realizzazione degli interventi progettuali relativi ai sub-investimenti riguardanti il loro territorio di competenza?** In base all'art. 5 comma 3 dell'Avviso: "Il Soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento." In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese". Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
15	**L'Ente capofila può definire una convezione con altro Comune dell'Ambito Territoriale Sociale per l'attuazione del progetto?** Fermo restando quanto stabilito dall'all'art. 5 comma 3 dell'Avviso ("Il Soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento." e dall'all'art. 5 comma 4 ("Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese"), i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente (art. 5, comma 13).	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)

16	**Come si regolano i rapporti interni all'ATS e tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati?** Secondo quanto previsto al comma 13 dell'art. 5, i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
17	**In caso di associazione di più ATS vi saranno criteri o linee guida attuative, relativamente alla ripartizione della ricaduta dei servizi su ciascuno degli ATS associati o l'individuazione dei criteri di ripartizione è lasciata alla regolamentazione che vorrà darsi ciascuna associazione di ATS in sede di presentazione del progetto?** L'individuazione dei criteri di ripartizione della ricaduta dei servizi su ciascuno degli ATS associati è lasciata alla regolamentazione che vorrà darsi ciascuna associazione di ATS in sede di presentazione del progetto, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle indicazioni generali contenute nell'Avviso e nel Piano Operativo.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
18	**Quale atto è previsto e ammesso per la regolamentazione dell'associazione tra più ATS?** Le amministrazioni possono ricorrere a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, tra i quali l'istituto della Convenzione. A tal riguardo si faccia riferimento a quanto stabilito dalla L. 241/90 all'art. 15: "Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" o a quanto stabilito dal D.lgs 267/2000.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
19	**In relazione al sub-investimento 1.1.4, è possibile selezionare l'attività A3 "supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale" anche se non indicata in fase di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento?** Sì, è possibile.	1.1.4|Interventi finanziabili
20	**Relativamente al sub-investimento "1.1.2.-Autonomia degli anziani non autosufficienti" sono previste diverse tipologie di azioni (A-B-C) e relative linee di attività. Il progetto deve implementare una sola delle diverse tipologie di azioni (A-B-C) o può prevedere anche interventi riconducibili a più tipologie di azioni?** Il progetto può prevedere interventi riconducibili a più tipologie di azioni dello stesso sub-investimento. Per ciascuna tipologia di azione è necessario prevedere entrambe le attività, sia per il potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità, sia per la riqualificazione degli spazi abitativi/realizzazione di investimenti infrastrutturali (nello specifico: se si realizza l'attività A.1. è necessario realizzare anche l'attività A.2. e viceversa; se si realizza l'attività B.1. è necessario realizzare anche l'attività B.2. e viceversa; se si realizza l'attività C.1. è necessario realizzare anche l'attività C.2. e viceversa).	1.1.2|Interventi finanziabili
21	**Relativamente all'investimento 1.2, anche i soggetti affetti da patologia psichiatrica oppure da disturbi alimentari sono ricompresi tra i destinatari dei progetti?** Gli interventi a valere sull'investimento 1.2 hanno come target di riferimento le persone con disabilità per le quali nell'ambito del progetto personalizzato può essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di inserimento lavorativo. Secondo la Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.	1.2 |Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
22	**È possibile utilizzare le risorse relative all'investimento 1.1.1 per la creazione di una équipe di esperti a livello distrettuale per rafforzare i dispositivi scuola e territorio?** Ai sensi dell'art. 6 "Interventi finanziabili", comma 2, lettera c, i progetti dovranno dare attuazione a livello territoriale al Piano di Lavoro del Programma per l'implementazione delle linee di indirizzo nazionale sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I) e dovranno pertanto prevedere l'adesione a uno dei moduli P.I.P.P.I. coerentemente a quanto indicato nel suddetto Piano di Lavoro.	1.1.1|Interventi finanziabili
23	**È possibile l'acquisto di uno stabile e la relativa ristrutturazione/adeguamento?** Tra le spese ammissibili di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 9 dell'Avviso pubblico, non è previsto l'acquisto di alcuno stabile.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
24	**L'investimento 1.1.2 può riguardare immobili nella disponibilità pubblica di enti quali Ipab o ex Ipab?** La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) prevede anche la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riconversione e riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato. L'investimento può riguardare, quindi, anche immobili nella disponibilità pubblica di enti quali Ipab o ex Ipab.	1.1.2|Interventi finanziabili|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
25	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.2 è possibile realizzare, nell'ambito delle tre azioni, unicamente attività di "Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità" (A.2, B.2, C.2)?** L'obiettivo è quello di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, assicurando loro, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato. Pertanto, non è possibile prevedere l'unica attività di "Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità" (A.2, B.2, C.2) ma, al minimo, questa deve essere associata ad investimenti tecnologici (dotazione strumentale tecnologica).	1.1.2|Interventi finanziabili
26	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.2 è possibile utilizzare le spese di investimento solo per la dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale?** La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) ha l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza. A prescindere dal fatto che il progetto è realizzato da un singolo Ambito o da una associazione di Ambiti e a prescindere dal numero di ATS associati, gli interventi destinati alla riqualificazione degli spazi abitativi e alla dotazione strumentale tecnologica devono essere valutati in considerazione del raggiungimento dell'obiettivo specifico sopra richiamato. In base all'art. 6 comma 3 dell'Avviso 1/2022, i progetti possono prevedere la realizzazione di investimenti infrastrutturali, dovrà in ogni caso essere previsto un investimento tecnologico associato a servizi integrati di sostegno alle esigenze della singola persona.	1.1.2|Interventi finanziabili|Costi di investimento e costi di gestione
27	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.2 gli interventi di riqualificazione degli spazi abitativi (Azione A1) che tipologia di interventi includono? Si fa riferimento solo ad interventi necessari all'istallazione delle tecnologie e della domotica o sono anche possibili interventi più ampi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche (esempio sostituzione di gradini con scivoli, etc)? Sono inclusi anche interventi relativi al miglioramento generale del benessere della persona anziana presso il proprio domicilio (esempio tinteggiare le pareti / trattamento antimuffa etc.)?** Gli interventi di riqualificazione degli spazi abitativi (Azione A1) devono riguardare la riqualificazione degli spazi abitativi e una dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale.	1.1.2|Interventi finanziabili

28	**Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.2 è possibile riqualificare gli spazi abitativi delle persone anziane non autosufficienti (case di loro proprietà) e si deve prevedere un vincolo di destinazione sulla casa di proprietà privata (ed eventualmente in che termini)?** Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione di immobili esistenti pubblici o privati. Obiettivo della linea di investimento è quello di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare. Non si configura il vincolo di destinazione per le case di proprietà del soggetto destinatario dell'intervento.	1.1.2|Interventi finanziabili
29	**In merito al sub-investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" sono previste delle quote da attribuire ai costi di investimento e ai costi di gestione?** L'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 4 prevede per il sub-investimento 1.1.2 quote indistinte per costi d'investimento in conto capitale e per costi di gestione. Il massimale di costo comprende sia il costo di investimento sia i costi di gestione. In base all'art. 6 "Interventi finanziabili" la componente di investimento (ristrutturazione/riqualificazione) è integrata alla componente di gestione (servizi legati alla domiciliarità). L'avviso pubblico non prevede una ripartizione rigida per le voci di spesa, lasciando agli ATS autonomia progettuale. Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.	1.1.2|Interventi finanziabili|Costi di investimento e costi di gestione
30	**In relazione al sub-investimento 1.1.3, si chiede se debbano essere attivati tutti gli interventi di cui alle lettere "a. garanzia di dimissioni protette da percorsi di assistenza domiciliare socio-assistenziale" e "b. rafforzamento dell'offerta di servizi di assestenza domiciliare socio-assistenziale", oppure se ciascun ente, in base alle necessità rilevate nel proprio territorio di competenza, possa decidere quale intervento erogare.** Il sub-investimento 1.1.3 - "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione", prevede l'attivazione di progetti volti ad assicurare la garanzia di dimissioni protette da percorsi socio-assistenziali a domicilio, tramite l'attivazione dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, accompagnata da azioni di formazione specifica rivolte ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio o il rafforzamento dell'offerta dei servizi attraverso l'attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori rispetto all'offerta base di servizi definita dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023. Pertanto qualora sul territorio siano già assicurati gli standard previsti dai livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 – Scheda LEPS 2.7.3 "Dimissioni protette" e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, comma 162 lettera a), comma 165 e comma 166) è possibile concentrare l'intervento sul rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, tramite l'attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori rispetto all'offerta base di servizi definita dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 – Scheda LEPS 2.7.3 "Dimissioni protette".	1.1.3|Interventi finanziabili
31	**In relazione al sub-investimento 1.1.3, il progetto sviluppato relativamente all'azione A-Garanzia del LEPS "Dimissioni protette" deve necessariamente prevedere le Attività A1 "Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale (assistenza domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio e assistenza tutelare integrativa) e A2 "Formazione specifica operatori" o è possibile intervenire solo con l'Azione A1?** Per il sub-investimento 1.1.3, il progetto sviluppato relativamente all'azione A deve necessariamente prevedere sia le attività A1 sia le attività A2	1.1.3|Interventi finanziabili
32	**Quali sono le azioni finanziabili sul costo unitario dell'investimento per quanto concerne il Progetto Individualizzato?** In relazione all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" i costi di investimento e di gestione sono associati alle attività come di seguito indicato: 1. Progetto personalizzato: Costi di investimento - costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.); Costi di gestione - costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata da parte dell'équipe multidimensionale; - costi legati alle attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato; - costi legati all'attivazione dei sostegni. 2. Abitazione Costi di investimento: - attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento Costi di gestione: - attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza 3. Lavoro Costi di investimento: - fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto Costi di gestione: - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line Ad ogni modo, le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.	1.2 |Costi di investimento e costi di gestione|Modifiche del progetto
33	**Per "disabili" si intendono esclusivamente le persone con certificazione ai sensi della L.104 art.3 comma 3?** Secondo la Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.	1.2 |Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
34	**I beneficiari dell'investimento 1.2 devono essere necessariamente beneficiari di tutte e tre le linee di attività (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) oppure è previsto anche il caso che, dopo il progetto individualizzato, l'utente possa usufruire solo della linea di attività "abitazione" o solo della linea di attività "lavoro"?** In base all'art. 6, l'investimento 1.2 risponde all'obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. I beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni.	1.2 |Target da raggiungere (beneficiari, progetti)|Interventi finanziabili

35	**Rispetto all'investimento 1.2 e alle tre azioni previste “progetto personalizzato”, “abitare” e “lavoro”, il concetto di fondo prevede che la casa “domotica” con gli strumenti digitali necessari per lo smart working, sia appannaggio solo di persone che lavorano e che, quindi, si possano poi autosostentare e mantenere quella soluzione abitativa col proprio lavoro? Oppure è possibile immaginare anche dispositivi digitali e/o domotici per servizi o persone con disabilità senza prospettiva lavorativa? La modalità Smart working è obbligatoria? O si può immaginare un progetto lavorativo sempre e solo in presenza?** Le persone con disabilità, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate sia al percorso di autonomia abitativa, sia al percorso di avviamento al lavoro. In riferimento all’azione “Lavoro”, l'obiettivo principale è lo “sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza”. Si tratta di una linea “destinata a realizzare interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso: adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working. Le azioni da intraprendere sono: 1. fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto; 2. azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line”. Risulta pertanto prioritario il finanziamento della fornitura di dispositivi digitali e/o domotici per persone con disabilità per le quali il progetto personalizzato non possa prevedere un percorso di avviamento al lavoro. La modalità smart working non è obbligatoria.	1.2 |Interventi finanziabili
36	**In relazione all'investimento 1.2, nel caso di disabilità acquisita l’alloggio potrebbe essere previsto anche per tutto il nucleo familiare?** In coerenza con le linee di indirizzo sui progetti di vita indipendente, i beneficiari dell’intervento sono le persone con disabilità, anche se conviventi con altri familiari.	1.2 |Target da raggiungere (beneficiari, progetti)|Interventi finanziabili
37	**In relazione all'investimento 1.2, Azioni A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato, Attività A1 Costituzione o rafforzamento équipe, A2 Valutazione multidimensionale, A3 Progettazione individualizzata, A4 Attivazione dei sostegni, i processi relativi alle Unità di Valutazione multidimensionale debbano focalizzare percorsi in età adulta o possano essere attivati percorsi anche in età evolutiva?** la linea di attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità risponde all’obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. I beneficiari sono persone con disabilità in età lavorativa, coerentemente con le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente.	1.2 |Target da raggiungere (beneficiari, progetti)|Interventi finanziabili
38	**In relazione all'investimento 1.2, all’azione C "Lavoro" e all'Attività C2 "Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi", per “tirocini formativi” si intendono quelli ex L. 68/99 o possono valere anche i tirocini attivati dal Servizio d’Integrazione lavorativa (di inclusione sociale e di inserimento – Reinserimento)?** Per “tirocini formativi” si intendono sia quelli ex L. 68/99, sia i tirocini attivati nell'ambito del supporto all'inserimento lavorativo (tirocini per l'inclusione sociale e di inserimento – reinserimento).	1.2 |Interventi finanziabili
39	**Per l’investimento 1.2 nella voce investimento rientrano le spese per abbattimento delle barriere, di ristrutturazione, adattamento di domotica etc?** Sì, per l’investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità in base all’art. 6 “Interventi finanziabili”, comma 6, le azioni da intraprendere indicate alla lettera ii punto 3 riguardano l’adattamento delle abitazioni e la dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento.	1.2 |Interventi finanziabili|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
40	**In relazione all’investimento 1.2 come si definisce un "gruppo appartamento”?** In base all’art. 6 dell’Avviso, ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.	1.2 |Target da raggiungere (beneficiari, progetti)|Interventi finanziabili
41	**In relazione all’investimento 1.2 è possibile finanziare la ristrutturazione/dotazione di appartamenti dedicati ad una sola persona, o le strutture devono rientrare necessariamente nella tipologia "gruppo appartamento"?** Per l'investimento 1.2, si prevede la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, incoraggiando soluzioni diffuse sul territorio, destinate a individui o piccoli gruppi, coerentemente all'art. 4 comma 1 lettere a), b) e c) della Legge 112/2016 e all'articolo 4 commi 3 e 4 del DM 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal proposito si evidenzia che le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente approvate con DPCM 21 novembre 2019 incoraggiano progettazioni a favore di persone con disabilità senza il necessario supporto familiare da accogliere in strutture di co-housing sociale o soluzioni analoghe. In ogni caso, in base all'art. 6 "Interventi finanziabili" comma 6 dell'Avviso 1/2022, ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza.	1.2 |Target da raggiungere (beneficiari, progetti)|Interventi finanziabili|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
42	**In relazione al sub-investimento 1.3.1, le attività A.2 Sviluppo di un sistema di presa in carico, A.3 Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 ed A.4 Sviluppo di agenzie sociali per l'affitto devono ritenersi come alternative possibili, in combinazioni variabili, o invece devono essere tutte necessariamente presenti nel progetto?** I progetti nella componente investimenti devono: i. ove possibile privilegiare la realizzazione di alloggi diffusi di piccola dimensione (composto da 2-4 appartamenti rivolti a circa per circa 10-15 persone) nel territorio, possibilmente vicini a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina; ii. nel caso di riconversione di tradizionali strutture di accoglienza prevedere: minialloggi e convivenze per un numero limitato di persone con spazi e servizi comuni; alloggi per comunità a spazi condivisi per persone non in grado nel breve, medio o lungo periodo di mantenere una sistemazione autonoma (cfr, par. 2.9.2 delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia). I progetti nella componente gestionale devono assicurare: i) percorsi individuali nell’ottica del superamento dell’emergenza; ii) l’accompagnamento e il raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo e il raccordo con l’offerta di servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale per la gestione delle dimissioni protette delle persone senza dimora; iii) il raccordo con le altre istituzioni tra cui strutture carcerarie, i servizi della giustizia e la magistratura. Pertanto, non rientra tra le attività che devono necessariamente esser assicurate lo sviluppo di agenzie sociali per l’affitto, di cui alla attività A4. Inoltre, con riferimento alla attività A3, è specificato che si tratta delle strutture "cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3". Pertanto, devono necessariamente essere presenti le attività A1 e A2, mentre le attività A3 devono essere presenti solo laddove previste nell'ambito di un intervento integrato con la linea di attività 1.1.3.	1.3.1|Interventi finanziabili|Costi di investimento e costi di gestione

43	**In merito all'investimento 1.3.1, le spese per l'attività di costituzione dell'equipe multidisciplinare e lavoro di comunità e i relativi costi vanno calcolate nei costi di investimento unitario o nei costi di gestione triennale?** Le spese per l'attività di costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento rientrano tra i costi di gestione triennale se riferite ad esempio al costo del personale impiegato ad incremento della dotazione organica originaria ed a eventuali costi di formazione del personale medesimo, mentre rientrano nel costo di investimento se riferiti alla componente infrastrutturale (ad es.: adeguamento locali, attrezzature, dotazione informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.).	1.3.1|Costi di investimento e costi di gestione
44	**L'acquisto di arredi da destinare alle strutture di cui agli investimenti 1.1.2 – 1.2 – 1.3.1 e 1.3.2 possono essere finanziati con le somme destinate alle suddette linee di investimento?** Come previsto all'art. 9 dell'Avviso 1/2022, sono ammissibili tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto, fatta eccezione per quelle indicate al comma 6 del medesimo articolo.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili
45	**In relazione all'investimento 1.2 quali costi rientrano tra i costi di investimento e quali tra i costi di gestione per i tre interventi previsti "Progetto individualizzato", "Abitazione" e "Lavoro"?** In relazione all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" i costi di investimento e di gestione sono associati alle attività come di seguito indicato: 1. Progetto personalizzato: Costi di investimento - costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.); Costi di gestione - costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata da parte dell'équipe multidimensionale; - costi legati alle attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato; - costi legati all'attivazione dei sostegni. 2. Abitazione Costi di investimento - attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento Costi di gestione - attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza 3. Lavoro Costi di investimento - fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto Costi di gestione - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line	1.2 |Interventi finanziabili|Spese ammissibili|Costi di investimento e costi di gestione
46	**Quali sono le tempistiche entro cui avviare i progetti ammessi a finanziamento?** Ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'Investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all'atto della stipula della Convenzione.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Durata dell'investimento, scadenze|Procedure
47	**Le verifiche di vulnerabilità sismica sono obbligatorie in tutti i casi?** Ai fini dell'erogazione del finanziamento per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione di immobili, pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto anche a presentare, all'atto della comunicazione di avvio attività relativa ad una progettualità di ristrutturazione, la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.), per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati).	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Procedure
48	**In relazione alla scheda di analisi ambientale, qual è il livello di dettaglio richiesto per tale documento?** Tutte le misure PNRR devono essere conformi al principio DNSH coerentemente con le linee guida europee. Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" e nella Circolare n.32 del 30/21/2021 MEF-RGS e relativi allegati, ai quali si rimanda.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Principio DNSH
49	**Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione/riqualificazione di immobili pubblici e privati l'individuazione dell'immobile presuppone che al momento della domanda di ammissione all'avviso, tale immobile sia già in possesso esclusivo del Comune o del soggetto gestore?** In base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all'atto della stipula della Convenzione.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Procedure|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
50	**Come avverrà l'erogazione del finanziamento al Soggetto attuatore?** L'erogazione del finanziamento al Soggetto attuatore avverrà in quattro diverse fasi: a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte degli ATS selezionati; b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività; c) Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto; d) Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento". La tempistica prevista dal Piano operativo è tendenzialmente confermata, ma l'erogazione dipenderà anche dall'effettivo avvio delle attività progettuali.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Pagamenti
51	**La possibilità di candidare immobili, di proprietà comunale, ottenuti a seguito di decreto di trasferimento da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e Sequestrati alla criminalità organizzata riguarda tutti i sub-investimenti che prevedono ristrutturazioni di immobili?** La possibilità di utilizzo di immobili confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata e successivamente trasferiti alla disponibilità degli Enti Pubblici, al fine di potenziare l'edilizia residenziale pubblica e migliorare i servizi di prossimità è inteso per tutte le linee di attività.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)

52	**Per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali è possibile costruire un nuovo immobile con i fondi del PNRR su un terreno di proprietà pubblica? L'art. 9 Spese Ammissibili dell'Avviso 1/2022 al comma 3 si cita che le spese ammissibili riguardano la costruzione di immobili.** Le previsioni dell'art. 9 "Spese ammissibili", comma 3. lettera b) dell'Avviso n. 1/2022 devono essere lette in modo integrato con i contenuti specifici descritti all'art. 6 "Interventi finanziabili" che prevede unicamente attività di ristrutturazione e non di costruzione di immobili.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Interventi finanziabili|Spese ammissibili
53	**È possibile indicare un importo in sede di domanda di partecipazione e poi modificarlo in sede di progetto di dettaglio e piano finanziario?** Sarebbe opportuno inserire l'importo stimato quanto più realistico, anche al fine di non immobilizzare risorse che potrebbero essere ripartite nuovamente con la riapertura del bando. Ad ogni modo, è possibile un disallineamento in diminuzione rispetto all'importo inserito e non in aumento, fatto salvo il costo unitario massimo.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Costi di investimento e costi di gestione
54	**È prevista la possibilità di avere una proroga rispetto alla durata massima triennale dei progetti?** I tempi sono quelli definiti dall'Avviso e dal Piano Operativo.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Durata dell'investimento, scadenze
55	**Nei casi in cui è previsto il finanziamento sia di costi per investimenti che di costi per la gestione:** **a. È possibile considerare il vincolo di durata triennale del progetto relativamente ai soli interventi gestionali e calcolare il triennio a partire dal momento in cui l'attività di predisposizione delle infrastrutture è terminato (fatta salva la scadenza del primo semestre 2026)?** **b. Nel caso in cui fossero già in corso interventi infrastrutturali corenti con le finalità previste dall'investimento o fossero già stati realizzati, possono essere rendicontate le relative spese, sebbene riferite a un periodo precedente a quello della stipula della Convenzione?** a. Il triennio gestionale del progetto decorrerà dall'atto di stipula della convenzione. b. Gli interventi finanziati dal PNRR possono retroagire, purché non oltre i termini regolamentari. Come definito dall'art. 17 del Regolamento 2021/241, sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano: 1. coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile; 2. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; 3. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato. Quindi, nel caso in cui siano già in corso interventi o siano già stati realizzati, le relative spese possono essere rendicontate (a decorrere da febbraio 2020). Diversamente, nei tre anni devono essere ricompresi ristrutturazione e gestione. Si specifica inoltre che all'interno degli interventi gestionali potrebbero rientrare anche servizi attivabili prima della definizione dell'intervento di ristrutturazione. In ogni caso, il termine del 30.06.2026 è tassativo. Entro il 31 marzo 2026 dovranno essere comunicati i risultati relativi agli esiti dei progetti selezionati e attivati.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Durata dell'investimento, scadenze|Spese ammissibili|Costi di investimento e costi di gestione
56	**Da quando decorre il trienno gestionale del progetto?** Il triennio gestionale del progetto decorrerà dall'atto di stipula della convenzione	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Durata dell'investimento, scadenze
57	**A partire da quando sono ammissibili le spese?** Sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 17 del Regolamento 2021/241 e che siano: 1. coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile; 2. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; 3. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili
58	**Se il personale è già assunto, ma gli si affida specifico incarico per gestione progetti PNRR sgravandolo d'altro lavoro, il suo costo è rendicontabile?** Nelle spese per il personale sono finanziabili con i fondi del PNRR esclusivamente costi per personale neo assunto, proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021 ed esperti esterni. Tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili
59	**Le quota di risorse indicate come costo di investimento e come costo di gestione possono essere rimodulate sulla base di specifiche esigenze progettuali?** Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Costi di investimento e costi di gestione|Modifiche del progetto
60	**Fatti salvi il massimale sul triennio e la durata prevista, è possibile prevedere una ripartizione diversa degli importi fra i tre anni di progetto, al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali?** Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Costi di investimento e costi di gestione|Modifiche del progetto
61	**Le spese relative ai compensi degli esperti delle Commissioni Giudicatrici (gare e offerte economicamente più vantaggiose) sono da considerarsi ammissibili?** Non sono imputabili e quindi non rendicontabili al PNRR: a) i costi sostenuti per Assistenza tecnica di supporto allo svolgimento del processo di attuazione del PNRR per garantire gli adempimenti normativi prescritti, come ad esempio attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione; b) i costi delle strutture delle funzioni ordinarie delle amministrazioni titolari di interventi connesse all'attivazione, monitoraggio e controllo di interventi del PNRR per attività; c) i costi di personale per attività ordinarie e/o di rafforzamento delle strutture ordinarie, neanche in quota parte e neanche per personale a tempo determinato, anche per l'espletamento di attività connesse al PNRR. Diversamente dai costi A-B-C suddetti sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività specificatamente eseguite per realizzare i singoli progetti, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR e se ciò è essenziale per l'attuazione dell'investimento cui è riconducibile il singolo progetto, eseguite da D) personale, esclusivamente neo assunto, proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021 e da E) esperti esterni. A titolo esemplificativo rientrano tra i costi ammissibili D-E per l'esecuzione dei singoli progetti: • incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; • collaudo tecnico-amministrativo; • incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica; • incarichi in commissioni giudicatrici; • altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili

62	**Le spese relative ai compensi di figure professionali tecnico-operative sono da considerarsi ammissibili?** La circolare n.4 RGS inerente le spese per il personale per l'attuazione del PNRR precisa che sono finanziabili con risorse PNRR le attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti. Sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili
63	**Quali sono le spese non rendicontabili al PNRR, secondo quanto previsto dalla circolare n.4 MEF RGS del 18/01/2022?** Secondo quanto previsto dalla circolare n.4 MEF RGS del 18/01/2022, non sono imputabili e quindi non rendicontabili al PNRR: a) i costi sostenuti per Assistenza tecnica di supporto allo svolgimento del processo di attuazione del PNRR per garantire gli adempimenti normativi prescritti, come ad esempio attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione; b) i costi delle strutture delle funzioni ordinarie delle amministrazioni titolari di interventi connesse all'attivazione, monitoraggio e controllo di interventi del PNRR per attività; c) i costi di personale per attività ordinarie e/o di rafforzamento delle strutture ordinarie, neanche in quota parte e neanche per personale a tempo determinato, anche per l'espletamento di attività connesse al PNRR. Non è possibile procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili
64	**Quali sono le spese rendicontabil al PNRR, secondo quanto previsto dalla circolare n.4 MEF RGS del 18/01/2022?** Secondo quanto previsto dalla circolare n.4 MEF RGS del 18/01/2022, sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività specificatamente eseguite per realizzare i singoli progetti, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR e se ciò è essenziale per l'attuazione dell'investimento cui è riconducibile il singolo progetto, eseguite da personale, esclusivamente neo assunto, proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021 e da esperti esterni. A titolo esemplificativo rientrano tra i costi ammissibili per l'esecuzione dei singoli progetti: • incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; • collaudo tecnico-amministrativo; • incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica; • incarichi in commissioni giudicatrici; • altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR. Si precisa che tali spese possono avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili
65	**Il limite percentuale della spesa del personale rispetto all'importo per il singolo progetto, definito dalla circolare n.4 MEF RGS del 18/01/2022, si applica anche ai progetti dell'Avviso 1/2022 MLPS PNRR?** Il limite di spesa previsto dalla circolare 4/2022 RGS riporta le indicazioni attuative della articolo 1, comma 1 del DL n. 80 del 2021 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti. Il limite di spesa è differenziato in funzione della fascia finanziaria del progetto, il suo valore è calcolato in base al criterio più stringente tra la percentuale massima applicabile ed un limite massimo di spesa ammissibile.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili
66	**Qual è la documentazione tecnica da produrre per la verifica di vulnerabilità sismica richiesta per ristrutturazione di immobili?** La documentazione tecnica per ristrutturazione degli immobili, compresa la classificazione e la verifica di vulnerabilità sismica, per ristrutturazione degli immobili, in funzione del tipo di intervento, della destinazione d'uso, della collocazione dell'immobile stesso, deve essere in conformità alle norme nazionali e regionali che regolamentano la materia	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Procedure
67	**Le spese di lavoro di personale esterno all'ente locale/soggetto attuatore, che provvederà ad attuare le azioni previste per la specifica linea di investimento, sono ammissibili tra i costi di investimento?** La responsibilità è dei Soggetti Attuatori che hanno titolarità del Progetto, per la cui realizzazione si possono avvalere sia di risorse interne che di risorse esterne secondo il regolamento PNRR, in merito alle quali le sole spese del personale ammesse sono quelle in carico alla PA previste dalla circolare n.4/2022 RGS. Non rientrano tra le spese ammissibili le ore di lavoro di personale esterno ai Soggetti Titolari Attuatori. La realizzazione e l'esecuzione delle attività dei progetti stessi possono rientrare nei costi totali della fornitura e delle installazioni dei soggetti realizzatori esterni e come tali tra le spese ammissibili delle attività dei progetti.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili|Costi di investimento e costi di gestione
68	**In relazione al sub-investimento 1.1.4, è possibile che il supervisore sia una figura professionale anche diversa da un assistente sociale in caso di supervisione rivolta esclusivamente ad assistenti sociali?** No, non è possibile alla luce di quanto previsto nella scheda allegata al Piano nazionale degli interventi sociali di cui al Decreto Interministeriale del 22/10/21 (cap.2 scheda LEPS 2.7.2 Supervisione del personale dei servizi sociali).	1.1.4|Interventi finanziabili
69	**In relazione al sub-investimento 1.1.3, è possibile ricorrere agli operatori economici inseriti nell'albo dei soggetti accreditati per incrementare le prestazioni del servizio?** Il ricorso agli operatori economici in regime di accreditamento con l'ATS per l'erogazione dei servizi è ammissibile fermo il rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili sugli affidamenti e gestioni esternalizzate delle attività.	1.1.3|Interventi finanziabili
70	**In riferimento al sub-investimento 1.1.3, è possibile impiegare, oltre alle figure OSA e OSS specificamente previste dalla Scheda LEPS, anche figure innovative quali Assistenti Familiari ed Operatori Sociali di Comunità?** Sì, è possibile, tenendo conto che il soggetto titolare di progetto è tenuto ad individuare il fabbisogno di personale necessario e includere le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e al decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021.	1.1.3|Interventi finanziabili
71	**Il codice dei contratti pubblici deve essere applicato alle misure PNRR?** Il codice dei contratti pubblici in quanto strumento giuridico della legislazione nazionale deve essere applicato alle misure PNRR, le cui azioni rientrano nella suddetta normativa così come riscontrabile dalla legge in materia L.79 del 29/6/2022 recante misure per l'attuazione del PNRR	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
72	**E' disponibile un modello per la sottoscrizione dell'accordo tra le parti per il vincolo di destinazione d'uso ventennale?** Non è stato prodotto un modello per la sottoscrizione dell'accordo tra le parti per il vincolo di destinazione d'uso ventennale. Gli accordi tra gli ATS e gli altri soggetti per l'acquisizione della disponibilità dell'immobile devono essere sottoscritti secondo gli strumenti giuridici esistenti, nel rispetto della convenzione sottoscritta dall'ATS, integrati dagli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure del PNRR	1.2 |1.3.2|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)

73	**Come sarà possibile modificare il piano finanziario definito in fase di presentazione del progetto?** Sono ammesse modifiche al piano finanziario del progetto approvato con trasferimento tra le voci di spesa previste. Nel caso in cui si intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto Attuatore deve presentare formale richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che verificherà e valuterà l'ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: - la modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dal presente Avviso; - le previsioni inerenti ai target e alle milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; - la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato; - in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Modifiche del progetto
74	**Cosa si intende per "monitoraggio dell'indicatore comune 1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria" previsto per gli investimenti 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" e 1.3 "Housing Temporaneo e Stazioni di posta"?** Come indicato nel PNRR, l'attuale Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (gennaio 2020) prevede il raggiungimento di obiettivi in termini di efficientamento energetico, con una traiettoria che prevede circa il 35 per cento del risparmio, in particolare, nel settore degli edifici. Si tratta di una previsione del Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2106&from=IT). La definizione operativa dell'indicatore Numero 1 è riportata nella tabella in allegato al Regolamento: "Riduzione complessiva [in MWh/anno] del consumo annuo di energia primaria per le entità beneficiarie grazie al sostegno fornito dalle misure nell'ambito del dispositivo. Il valore di base si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento, mentre il valore raggiunto si riferisce al consumo annuo di energia primaria per l'anno successivo all'intervento. Per gli edifici, gli interventi devono essere sufficientemente documentati per poter calcolare tali valori, ad esempio utilizzando gli attestati di prestazione energetica o altri sistemi di monitoraggio che rispettino i criteri stabiliti all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia). [...] Per edifici pubblici si intendono gli edifici di proprietà di autorità pubbliche e gli edifici di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che tali organismi perseguano obiettivi di interesse generale [...]". Ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 5) della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75), per «energia primaria» si intende energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.	1.2 |1.3.1|1.3.2
75	**L'immobile oggetto di interventi strutturali previsti per l'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" deve essere di proprietà pubblica o può essere anche di proprietà privata?** In base all'art. 6 dell'Avviso, "stante la natura dell'investimento, si prevede che esso debba riguardare prevalentemente immobili nella disponibilità pubblica; la progettualità potrà tuttavia essere attivata anche su immobili di proprietà privata, con adeguato vincolo di destinazione d'uso pluriennale, di almeno 20 anni". Le spese per la costituzione del vincolo son ammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'avviso.	1.2 |Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
76	**Relativamente all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", l'adattamento degli spazi e l'implementazione degli strumenti e delle tecnologie per la domotica e l'assistenza a distanza, nonché la fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto, possono essere realizzati nel domicilio abituale della persona con disabilità o presso l'abitazione privata in cui attualmente risiede la persona con disabilità?** Come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, ed in linea con le linee di indirizzo sulle progettualità per la vita indipendente, richiamando le finalità dell'intera linea di investimento PNRR che è quella di prevenire l'istituzionalizzazione, la persona con disabilità è avviata, nell'ambito del proprio progetto personalizzato, a un percorso di autonomia abitativa in un gruppo appartamento. Pertanto, l'adattamento degli spazi e l'implementazione degli strumenti e delle tecnologie per la domotica e l'assistenza a distanza, nonché la fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto, devono essere realizzati nel domicilio della persona con disabilità presso un gruppo appartamento.	1.2 |Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
77	**La formazione nel settore delle competenze digitali (intervento volto a sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro) può sostituire l'inserimento lavorativo?** In riferimento all'azione "Lavoro", l'obiettivo principale è lo "sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza". Si tratta di una linea "destinata a realizzare interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso: adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working. Le azioni da intraprendere sono: 1. fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto; 2. azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line".	1.2 |Interventi finanziabili
78	**In fase di presentazione del progetto è possibile modificare il numero dei beneficiari rispetto a quanto precedentemente indicato nella domanda di ammissione a finanziamento per l'investimento 1.2?** Si è possibile, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.	1.2 |Target da raggiungere (beneficiari, progetti)|Modifiche del progetto
79	**In quale sezione della scheda progetto è possibile indicare le spese sostenute a decorrere dal 1° febbraio 2020?** Nel box "Note al Piano finanziario".	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Costi di investimento e costi di gestione
80	**È possibile prevedere nel progetto la realizzazione di un servizio di assistenza semiresidenziale indirizzato a persone con disabilità per attività volte alla loro integrazione sociale nella comunità?** Tale attività non rientra tra le azioni previste all'art.6 dell'Avviso, "Interventi finanziabili", comma 6, per l'investimento 1.2, le relative spese non sono ammissibili.	1.2 |Interventi finanziabili|Spese ammissibili
81	**È possibile il cofinanziamento da parte dell'ATS con risorse proprie?** Sì, è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili
82	**Come va inteso il costo unitario dell'investimento di €40.000 per l'Azione: "Progetto individualizzato"?** Il costo unitario è da intendersi come importo complessivo (tutti i progetti individualizzati) del singolo progetto, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.	1.2 |Spese ammissibili
83	**Se il numero di beneficiari è inferiore a 12, come cambia il massimale del finanziamento?** Il budget totale di €715.000 si riferisce a 12 beneficiari. In caso in cui i beneficiari siano di meno, il budget viene riparametrato sulla base del loro numero effettivo.	1.2 |Interventi finanziabili

84	**Relativamente all'investimento 1.2, è possibile effettuare interventi di riqualificazione/ristrutturazione negli gli spazi abitativi dei disabili (case di loro proprietà)?** Non è possibile intervenire in appartamenti di singoli beneficiari, pioiché tale linea di intervento consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti.	1.2 |Interventi finanziabili|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
85	**Le soluzioni alloggiative di proprietà pubblica devono avere già le caratteristiche di civile abitazione?** Non ci sono preclusioni predefinite: deve essere valutata l'adeguatezza della struttura rispetto alle esigenze della persona con disabilità e occorre anche tener presente la tempistica dei progetti finanziati su PNRR che devono essere realizzati entro il primo trimestre del 2026.	1.2 |Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
86	**C'è un tipo di dialogo tra la Piattaforma Multifondo per il carimento dei progetti e il Sistema ReGiS?** Al momento non è previsto dialogo tra i due sistemi. È in corso di definizione un protocollo di colloquio tra la piattaforma messa a disposizione dalla DG lotta alla povertà e sistema informativo ReGiS per velocizzare il caricamento dei progetti inseriti.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Procedure
87	**Le spese per i dispositivi TIC sono imputabili interamente sui fondi PNRR oppure devono essere imputate in base ai principi contabili dell'ammortamento?** Il PNRR finanzia tutta la spesa per l'adeguamento infrastrutturale degli appartamenti e la fornitura di attrezzature tecnologiche purchè funzionali al raggiungimento della milestone	1.1.2|1.2 |Spese ammissibili
88	**La disponibilità dell'immobile deve essere già piena in fase di presentazione del progetto?** Non è richiesto in fase di presentazione dei progetti. Occorre solo tener presente la stretta tempistica di realizzazione del progetto che deve concludersi al massimo entro il primo trimestre del 2026. La ricerca di un immobile adeguato deve quindi essere molto tempestiva e compatibile con i tempi di realizzazione complessiva del progetto. Qualora l'immobile non sia nella disponibilità pubblica e si valuti di utilizzare beni privati è necessario costituire il vincolo di destinazione d'uso.	1.2 |Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
89	**Qual è la documentazione da allegare in fase di presentazione del progetto?** Non c'è nulla da allegare sulla piattaforma multifondo in fase di presentazione del progetto.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Procedure
90	**Qual è la finalità della fase di presentazione delle schede progetto?** L'obiettivo è quello di verificare la coerenza con L'Avviso, il Piano Operativo e le linee di indirizzo nazionali. Nel corso della verifica di coerenza potranno essere richieste agli Enti chiarimenti e/o integrazioni ai fini di un adeguamento del progetto.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Procedure
91	**Quali sono i termini per la presentazione delle schede progetto per le diverse linee di sub-investimento?** Per la linea di investimento 1.2, il termine di presentazione è il 31 luglio. Per le linee di sub-investimento 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.3.1 e 1.3.2 il termine della presentazione è 10 agosto.	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Procedure
92	**Ai fini della compilazione della scheda progetto, con particolare riferimento alla sezione relativa alla struttura organizzativa di progetto, è necessario indicare i nominativi delle risorse professionali coinvolte?** Non è necessario fornire l'indicazione nominativa delle risorse coinvolte	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Procedure
93	**Ai fini della compilazione della scheda progetto per la linea di sub-investimento 1.1.2 con particolare riferimento alla sezione relativa ai risultati attesi, cosa si intende per risultati quantitativi e qualitativi?** Con riferimento ai risultati quantitativi è necessario indicare i dati relativi ai beneficiari. Rispetto ai risultati qualitativi viene indicato di illustrare in particolare: a) l'eventuale mantenimento, oltre la conclusione dell'intervento, dei benefici del progetto (in termini di autonomia e di continuità assistenziale) per gli individui coinvolti e per il territorio; b) l'eventuale adozione di strumenti utili alla replicabilità/trasferibilità dell'intervento, anche mediante azioni di valutazione.	1.1.2|Procedure
94	**In fase di presentazione della scheda progetto è possibile modificare il numero dei beneficiari rispetto a quanto precedentemente indicato nella domanda di ammissione a finanziamento?** Si, è possibile, tenendo conto che tutti i soggetti coinvolti devono concorrere a raggiungere su base nazionale gli obiettivi PNRR indicati all'art. 1 dell'Avviso 1/2022	1.1.1|1.1.2|1.1.3| 1.1.4|1.2 |1.3.1|1.3.2|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
95	**Per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati), quando va presentata la relativa documentazione tecnica?** In base all'art. 12, l'obbligo in capo al soggetto attuatore di presentare per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.) è da espletare all'atto della comunicazione di avvio attività.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Procedure|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
96	**In riferimento al sub-investimento 1.1.2 è possibile realizzare nell'ambito di un edificio in cui risiede una struttura residenziale pubblica un intervento di riqualificazione e ristrutturazione di un piano della stessa, con trasformazione in gruppi appartamenti autonomi per anziani?** La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) prevede anche la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riconversione e riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato. L'investimento può riguardare anche immobili nella disponibilità pubblica o di enti quali Ipab o ex Ipab. Inoltre, è prevista la possibilità di realizzare "interventi destinati all'adattamento e dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali e sociosanitari territoriali, alla persona anziana non autosufficiente, presso gruppi di appartamenti (non integrati in una struttura residenziale unica) di proprietà pubblica o privata".	1.1.2|Interventi finanziabili|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
97	**In caso di associazione di più ATS, gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere obbligatoriamente previsti in tutti gli Ambiti associati con riferimento ad immobili ubicati in alcuni o tutti i comuni, appartenenti a tutti gli Ambiti associati oppure solo ad alcuni?** Gli Ambiti possono definire gli immobili interessati di comune accordo. I servizi dovranno essere a disposizione della cittadinanza di entrambi gli ATS.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
98	**Le ristrutturazioni sono ammesse per immobili di proprietà pubblica?** Ai sensi dell'art. 6 gli interventi finanziabili per le linee 1.1.2, 1.2 e 1.3 fanno riferimento alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati, restando escluse le "costruzioni". Nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento sia di proprietà pubblica non è necessario il vincolo di destinazione. Nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento sia di proprietà privata deve essere previsto un vincolo di destinazione d'uso pluriennale almeno ventennale, fatta eccezione per le case di proprietà del soggetto destinatario del sub-investimento 1.1.2	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Spese ammissibili|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
99	**Nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento sia di proprietà privata è previsto un vincolo di destinazione d'uso pluriennale?** Si, è previsto un vincolo di destinazione d'uso pluriennale almeno ventennale, fatta eccezione per le case di proprietà del soggetto destinatario del sub-investimento 1.1.2	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)

100	**In riferimento al sub-investimento 1.1.2 possono rientrare nel finanziamento dell'Azione A - Progetti diffusi (appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale) – A1 Riqualificazione degli spazi abitativi - anche appartamenti di proprietà del Comune, in regime di ERP e precedentemente assegnati con scorrimento di graduatoria ad anziani ultrasessantacinquenni, attualmente in condizioni di parziale o totale non autosufficienza?** Si, l'intervento è ammissibile.	1.1.2|Interventi finanziabili|Spese ammissibili|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
101	**In un'unica azione progettuale è possibile prevedere la ristrutturazione di più beni?** Si, nei limiti dei massimali di risorse assegnate.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Interventi finanziabili|Spese ammissibili|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
102	**Quali sono i requisiti assistenziali e strutturali minimi relativi agli appartamenti per gli anziani non autosufficienti?** Si rimanda a quanto previsto nelle "Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente" adottate con il DPCM 21 novembre 2019, dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), all'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 308 del 21 maggio 2001, dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettere e), f) e g) della Legge 328 dell'8 novembre 2000.	1.1.2|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
103	**Relativamente al sub-investimento 1.1.2 è possibile prevedere la realizzazione di uno spazio per l'erogazione di servizi di assistenza semiresidenziale, di supporto all'attività della rete domiciliare, indirizzato al target di riferimento, per attività volte all'integrazione sociale nella comunità di persone anziane non autosufficienti?** Tale attività non rientra tra le azioni previste all'art.6 dell'Avviso, "Interventi finanziabili", comma 6, per il sub-investimento 1.1.2, le relative spese non sono ammissibili.	1.1.2|Interventi finanziabili|Spese ammissibili
104	**In relazione alla linea 1.1.2, considerato il target indicato di beneficiari "Persone anziane non autosufficienti", cosa si intende per "non autosufficienza" in modo specifico?** L'Avviso 1/2022 non adotta una definizione specifica di "non autosufficienza". In merito, si faccia riferimento alle Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente del 21 novembre 2019 adottate con il DPCM 21 novembre 2019, alla Legge di bilancio 2022 - L. 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 commi da 162 a 168), al Piano per la Non Autosufficienza 2019-2021 (DPCM 21 novembre 2019).	1.1.2|Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
105	**Nell'eventualità in cui a conclusione del progetto triennale del PNRR l'attività svolta all'interno dell'immobile privato con vincolo di destinazione d'uso pluriennale non riesca a proseguire nel tempo, il proprietario dell'immobile può recedere dal contratto e svincolarsi dalla destinazione d'uso pluriennale?** Non è consentito.	1.1.2|1.2 |1.3.1|1.3.2|Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
106	**È possibile prevedere l'attivazione del servizio di telesoccorso/teleassistenza a valere sulla linea 1.1.3 anche per i soggetti già beneficiari della 1.1.2?** Potrà essere previsto un collegamento con iniziative progettuali sviluppate sull'intervento 1.1.2 al fine di aumentare la disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare, sia rispetto alle dimissioni protette per utenza che può fare riferimento a un domicilio, sia rispetto alle dimissioni protette per persone che non dispongono di una abitazione. È possibile quindi che beneficiari di interventi attivati a valere sulla linea 1.1.2 siano beneficiari di interventi sviluppati sull'investimento 1.1.3, nell'eventualità subiscano nel corso del progetto un ricovero ospedaliero in seguito al quale sperimentino un percorso di dimissione protetta. Occorre prestare attenzione in questi casi al principio di evitare il doppio finanziamento (Art. 9 "Spese Ammissibili" dell'Avviso 1/2022, comma 5).	1.1.2|1.1.3|Interventi finanziabili|Spese ammissibili